

INFORMATIVA

REGOLE GENERALI DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL "WHISTELBLOWING" MODALITA' E STRUMENTI DI INOLTRO DI UNA SEGNALAZIONE PRINCIPALI MECCANISMI DI FUNZIONAMENTO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

La PIERREL SPA, in ossequio alle prescrizioni dell'anzidetto decreto, ha attivato il Canale di Segnalazione interna e adottato una accurata procedura di gestione nel pieno rispetto delle disposizioni richiamate, con modalità tali da garantire la richiesta riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa eventuale documentazione anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi e/o discriminatori nei confronti degli stessi.

La segnalazione trasmessa attraverso il canale di segnalazione è ricevuta da un Comitato interno, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, e la gestione del canale di segnalazione è organizzata con le modalità di cui all'art. 5 del suddetto Decreto.

PIERREL SPA ha attivato un Comitato, designato dal Consiglio di amministrazione, composto da personale interno cui sono riconosciute, per ruolo e *seniority*, caratteristiche di imparzialità ed indipendenza come di seguito meglio descritte:

- Imparzialità: mancanza di condizionamenti e di pregiudizi nei confronti delle parti coinvolte al fine di assicurare una gestione equa e priva di influenze interne o esterne che possano compromettere l'obiettività;
- Indipendenza: autonomia e libertà da influenze o interferenze da parte del management al fine di garantire un'analisi oggettiva e imparziale della segnalazione

I membri del Comitato interno saranno adeguatamente formati alla gestione del canale di segnalazione.

Il Comitato interno individuato ai sensi dell'art. 4 comma 2 del richiamato Decreto cui è affidata la gestione del Canale di Segnalazione attua le attività di seguito indicate:

- prende in carico la Segnalazione e rilascia al Whistleblower avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- può chiedere al Whistleblower eventuali integrazioni o precisazioni ed avviare una istruttoria ove lo ritenga necessario;
- fornisce riscontro alla Segnalazione e assume ogni opportuna iniziativa in ragione dell'esito dell'istruttoria a conclusione degli accertamenti e comunque entro 3 mesi dalla data



dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione;

- per fondati motivi, il Comitato potrà comunicare al Segnalante, della necessità di dover usufruire di un ulteriore termine per la conclusione dell'istruttoria, dando comunque riscontro entro l'ulteriore termine indicato;
- verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione attraverso ogni attività che ritiene opportuna.

La Segnalazione deve avere ad oggetto condotte e/o violazioni intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, che, per quanto di rilevanza per Pierrel S.p.A., sono consistenti in:

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n.231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n.231/2001;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:

Appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (Art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (Art. 2, co. 1, lett. a) n. 4);
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione
 delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (Art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono
 ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di
 imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica
 l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (Art. 2,
 co. 1, lett. a) n. 5);
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra indicati (Appalti ecc., interessi finanziari, libera circolazione merci, aiuti di stato).

La Segnalazione non può riguardare, invece, rimostranze di carattere personale del Whistleblower o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla Direzione Risorse Umane.

La Segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, e quindi deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:



- I dati identificativi della persona segnalante (nome cognome, luogo e data di nascita);
- un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo di accadimento degli eventi descritti e le generalità o informazioni afferenti i soggetti coinvolti;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni sono ritenute inammissibili in caso di:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni

Nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, il Comitato deputato alla gestione potrà procedere all'archiviazione, dandone comunicazione al Segnalante, garantendo la tracciabilità della motivazione posta a supporto del provvedimento.

Durante la verifica preliminare il Comitato può:

- nominare un coordinatore per la gestione della segnalazione
- richiedere al segnalante ulteriori elementi necessari per effettuare approfondimenti relativi alla segnalazione

Il Comitato verificata la procedibilità e ammissibilità avvierà l'istruttoria interna sui fatti al fine di valutarne la fondatezza.

Eventuali segnalazioni pervenute in forma anonima non verranno prese in considerazione e pertanto le informazioni incluse non saranno oggetto di approfondimento.

Sono considerate anonime le segnalazioni dall'esame delle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di avere subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce fronte di misure ritorsive.

In ogni caso le segnalazioni anonime qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione verranno registrate tenuto conto che laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni gli verranno garantite le tutele previste per il whistleblower.

Non sono meritevoli di tutela:

 le Segnalazioni fondate su meri sospetti o voci e le doglianze di carattere personale del Whistleblower o rivendicazioni da parte del medesimo (vertenze di lavoro, conflitti interpersonali tra colleghi, discriminazioni, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto lavorativo in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente



privato). In questa prospettiva è opportuno che le Segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche.

- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Per la destinazione delle Segnalazioni **PIERREL SPA** ha istituito un Canale di Segnalazione interno, affidato a destinatario interno individuato ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto 10 marzo 2023 n. 24 che agirà in modo da garantire il Whistleblower contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del Whistleblower (anche per il tramite di dispositivi informatici), nonché della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto e della relativa documentazione; nel contempo il destinatario del Canale di Segnalazione pone in essere ogni opportuna iniziativa per la compiuta valutazione della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Il Whistleblower che intenda effettuare una Segnalazione relativa alle condotte e/o violazioni come precedentemente elencate può farlo accedendo al portale GLOBAL LEAKS, attraverso il seguente link https://whistleblowing.pierrelgroup.com.

Il portale consente di inviare una segnalazione, compilando un semplice *form* online che consente di raccogliere le informazioni utili a circostanziare l'argomento oggetto di segnalazione.

La piattaforma garantisce:

- la riservatezza dell'identità della persona segnalante e/o del facilitatore
- la riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione
- la riservatezza del contenuto della segnalazione
- la riservatezza della relativa documentazione

Le misure applicate dalla Società per la gestione del processo (utilizzo criptazione, ubicazione server, misure di sicurezza poste in essere dalla società, etc.) sono le seguenti:

- Il servizio è erogato da Pierrel in modalità *On Premise*, mediante esposizione in DMZ, della URL https://Whistleblowing.pierrelgroup.com.
- Il servizio è basato sull'installazione del tool Globaleaks su una Virtual Machine S.O. Ubuntu 24.04.01LTS installata c/o il datacenter ubicato nella sede di Capua.
- A protezione del servizio c'è il firewall aziendale SOPHOS XG310 in HA che consente la connessione al servizio solo in via cifrata mediante l'utilizzo del protocollo Https. Il server è sottoposto a backup periodico con cadenza giornaliera secondo le procedure aziendali.



Il Segnalante potrà, in alternativa, richiedere la fissazione di un incontro diretto con il Comitato interno designato alla gestione della segnalazione.

La richiesta potrà essere effettuata verbalmente al Comitato e/o in forma scritta al seguente indirizzo Comitato whistleblowing, c/o Pierrel s.p.a, Strada Statale Appia n.46, 81043 Capua (CE).

Il Comitato fisserà nel più breve tempo possibile un incontro in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante.

Secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto il Whistleblower potrà, infine, effettuare la Segnalazione anche attraverso un canale esterno.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attivato un proprio canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche in caso di Segnalazione effettuata con modalità diverse da quelle previste nel sito dell'ANAC o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le procedure per effettuare la segnalazione all'ANAC sono disponibili al seguente indirizzo: www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p11

Le Segnalazioni al canale esterno possono effettuarsi in forma scritta tramite la piattaforma informatica istituita presso il portale dell'ANAC, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. La Segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall' ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al Whistleblower.

I Whistleblowers possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- il Whistleblower ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Whistleblower ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- il Whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

I Whistleblowers possono effettuare una Segnalazione tramite divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.



La Segnalazione effettuata dal Whistleblower attraverso il canale della Divulgazione Pubblica o della Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile deve rispondere al criterio della ragionevolezza, ossia fondarsi sul ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate dal Whistleblower siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Il Comitato assicura lo svolgimento delle necessarie verifiche:

- acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute
- coinvolgendo altre strutture aziendali o soggetti specializzati esterni in base alle specifiche competenze
- con audizione di soggetti interni/esterni

L'attività istruttoria e di accertamento spetta esclusivamente al Comitato comprese le attività necessarie a dare seguito alla segnalazione (audizioni e acquisizione di documenti).

La **PIERREL SPA** non tollera alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti del Whistleblower e delle persone coinvolte in ambito disciplinare. La già menzionata tutela, tuttavia, trova un limite nei "casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile".

La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la Segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave.

Le misure di Protezione previste dal Decreto a tutela del Whistleblower sono:

- Riservatezza: l'identità del Whistleblower non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, senza il suo consenso esplicito.
- <u>Divieto di rinunce e transazioni:</u> qualsiasi rinuncia o transazione ai propri diritti ed ai mezzi di tutela previsti dal Decreto è invalida, fatto salvo che venga esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione
- Divieto di ritorsione (art. 17 Decreto): Il Whistleblower è protetto da rappresaglie, discriminazioni o sanzioni derivanti dalla segnalazione e potrà agire nelle sedi giudiziarie o ispettive per la repressione delle condotte ritorsive e discriminatorie derivanti o riconducibili alla Segnalazione, ottenendone la cessazione oltre al risarcimento dei danni morali e materiali subiti.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, al Whistleblower o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Si considerano ritorsivi, se derivanti o riconducibili alla Segnalazione, i seguenti provvedimenti: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di



lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Pierrel SPA